



# Comune di Forlì

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO  
SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

(Discip. Manutenzione quadri elettrici.doc)

## DISCIPLINARE TECNICO

(specifiche tecniche e condizioni esecutive)

PROGETTO:

**Accordo quadro per verifiche e manutenzioni su quadri elettrici in edifici comunali vari - anni 2021 – 2022, conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 11/10/2017, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 06/11/2017**

IMPORTO

lavori in appalto a base di affidamento:	netti	€	<b>39.000,00</b>
di cui oneri della sicurezza		€	780,00

IL PROGETTISTA

(Ing. Barbara Ceroni)

---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Claudio Arpinati)

---

n. linee \_\_\_\_\_

**INDICE**

# INDICE

- Art. 1 Oggetto
- 2 Prestazioni
- 3 Sicurezza
- 4 Prezzi
- 5 Variazione dei prezzi contrattuali
- 6 Importo contrattuale
- 7 Pagamenti
- 8 Responsabilità
- 9 Durata dei lavori
- 10 Penali per i ritardi e risoluzione
- 11 Stipulazione del contratto - Verbale di inizio lavori
- 12 Personale della Ditta
- 13 Categoria prevalente -Requisiti dell'esecutore - Limiti alla cessione ed al subappalto
- 14 Criteri Ambientali Minimi
- 15 Garanzie - Assicurazione
- 16 Estinzione anticipata del contratto
- 17 Controversie
- 18 Rinvio a leggi e regolamenti

**"Accordo quadro per verifiche e manutenzioni su quadri elettrici in edifici comunali vari - anni 2021 – 2022, conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 11/10/2017, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 06/11/2017"**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Forlì affida all'appaltatore l'esecuzione dei lavori di verifiche e manutenzioni su quadri elettrici in edifici comunali vari.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente disciplinare e agli atti a questo allegati o che ne fanno parte integrante o da questo richiamati.

In particolare di seguito sono citati i seguenti documenti che, seppur non allegati al presente disciplinare, si intendono integralmente applicati ed accettati, ove non diversamente precisato:

- C.S.A.: Capitolato Speciale d'Appalto tipo, del Comune di Forlì;
- C.G.A.: Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche, D.M. 19/04/2000 n. 145, in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

#### **Art. 2 – PRESTAZIONI**

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle relative prestazioni. Per Appalti Specifici si intendono i singoli affidamenti assegnati dall'Amministrazione alle parti dell'Accordo Quadro, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel medesimo Accordo Quadro. L'Amministrazione si riserva di affidare, sulla base di valutazioni insindacabili, all'impresa, parte dell'Accordo, uno o più Appalti Specifici, sino a concorrenza dell'importo massimo presunto stabilito per l'esecuzione delle suddette prestazioni.

#### **Caratteristiche generali dell'Accordo Quadro**

- **L'importo massimo a base di affidamento dell'Accordo Quadro** è di **€ 39.000,00**, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 780,00** non soggetti a ribasso, al netto di IVA.
- **L'importo del primo Appalto Specifico** discendente dall'Accordo quadro è di **€ 24.000,00**, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 480,00** non soggetti a ribasso, al netto di IVA.
- Il lavoro si articola nelle seguenti **Categorie** di opere:
  - **Categoria prevalente: OS30 per € 39.000,00, classifica I.**
  - **Categorie scorporabili e subappaltabili: non previste.**
- La **durata dell'Accordo Quadro** si protrae per **anni 2**, decorrenti dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo sopra definito, se anteriore alla scadenza del suddetto termine.
- **Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche "Codice").

#### **Natura dei lavori da eseguire**

I lavori appaltati consisteranno in verifiche e interventi manutentivi da effettuarsi sui quadri elettrici degli edifici comunali di Forlì.

Le prestazioni richieste all'appaltatore consistono in una serie di interventi da eseguire dei vari edifici comunali dovuti alla necessità di svolgere una verifica sulle condizioni dei quadri elettrici ed eventuale esecuzione di interventi manutentivi per garantire la loro piena efficienza e sicurezza ed in parte a problemi di insorgenza immediata e quindi non programmabili, tali comunque da richiedere interventi isolati.

Inoltre considerando che non è possibile interrompere un pubblico servizio in atto, poiché si opera in edifici in uso, i lavori non potranno avere carattere di continuità e andranno svolti in più periodi anche di breve durata previo accordo della D.L..

La manutenzione comprende le azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono l'impianto. Essa ha lo scopo di:

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione tecnologica;
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la disponibilità dei ricambi;
- garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;
- garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il più possibile nel tempo.

Le **tipologie delle lavorazioni** comprese nell'appalto saranno distinte come segue:

- a) tipologia L1 - **verifiche programmate** - da eseguirsi entro uno specifico termine, secondo il cronoprogramma redatto dall'Appaltatore ed approvato dalla D.L.,
- b) tipologia L2 - **manutenzione straordinaria** - da eseguirsi secondo necessità sulla base delle verifiche effettuate, previa approvazione della D.L..

Nella fattispecie è possibile ipotizzare la realizzazione dei seguenti interventi sui vari quadri elettrici:

- pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro;
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro;
- serraggio delle viti della morsetteria;
- controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura;
- misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri;
- verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali;
- pulizia del locale;

Qualora si rilevasse la necessità di procedere ad interventi manutentivi, l'intervento comporterà il compenso della sola manodopera in quanto il materiale elettrico occorrente sarà fornito dalla stazione appaltante secondo le seguenti modalità:

- fornitura in cantiere da parte dell'appaltatore e successivo reintegro delle scorte di magazzino dell'appaltatore da parte della stazione appaltante;
- acquisto da parte dell'appaltatore presso l'attuale fornitore di riferimento del Comune di Forlì ai prezzi già contrattualizzati fra il Comune ed il fornitore; quest'ultimo emetterà quindi d.d.t. o fattura accompagnatoria già intestate al Comune, che provvederà alla successiva liquidazione nei confronti del magazzino in maniera del tutto trasparente per l'appaltatore

Per ogni intervento manutentivo effettuato dall'appaltatore, quest'ultimo dovrà presentare un'apposito rapporto contenente il consuntivo del lavoro svolto, che sarà sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori; successivamente all'approvazione, gli interventi saranno fatturati ogni tre mesi sulla base dell'elenco prezzi, tenendo conto che per le ore di manodopera, verrà considerata come ora intera la frazione oraria superiore a 30 minuti, e come mezza ora la frazione oraria minore od eguale a 30 minuti;

L'appaltatore è tenuto a presentare, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 per tutti quegli interventi in cui i particolari lavori effettuati ne comportino l'obbligatorietà; i lavori dovranno sempre essere eseguiti a regola d'arte, e la direzione lavori si riserva di verificarne il rispetto in qualsiasi momento;

Per l'esecuzione dell'appalto è previsto il rispetto dei "**Criteri Ambientali Minimi**" (CAM) di cui al Decreto dell'11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), al fine di dare adempimento al "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP) adottato in accordo con le direttive dell'Unione Europea. L'argomento è trattato nell'apposito paragrafo 14 del presente Disciplinare.

### **Orari di svolgimento delle lavorazioni**

L'orario "ordinario" per lo svolgimento delle prestazioni è il seguente:

- le verifiche programmate (L1) andranno eseguite, di norma, nell'orario lavorativo ordinario (lun-ven 8.00-18.00);
- la manutenzione straordinaria (L2) andrà eseguita una volta concordata l'interruzione del servizio con gli utenti dell'edificio interessato.

### **Condizioni generali dell'appalto**

L'Impresa deve comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del Tecnico Responsabile del cantiere, con il quale la D.L. si rapporterà, in prima istanza, per tutte le richieste di intervento, le comunicazioni ed osservazioni eventuali.

### **Procedura obbligatoria per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente a condizione che siano autorizzati e gestiti nel modo seguente:

- Un giorno alla settimana il Tecnico Responsabile dell'Impresa dovrà rapportarsi con la D.L. per valutare sia le necessità emergenti sia la situazione tecnico - economica.
- Sulla base delle necessità straordinarie emergenti in sede di verifica la D.L. impartirà le disposizioni del caso, ivi comprese le autorizzazioni ad eseguire lavori.
- La Ditta Appaltatrice dovrà iniziare il lavoro entro e non oltre le 24 ore successive alla autorizzazione formale della richiesta di intervento.
- La ditta dovrà produrre "registri settimanali" con relativi luoghi di lavoro. Il Comune di Forlì si riserva il diritto di verificare sui libri paga della ditta appaltatrice la corrispondenza delle qualifiche del personale impiegato per tutti i lavori tenendo conto che la presenza di personale non assunto dalla Ditta Appaltatrice o non fornito di regolare subappalto verrà immediatamente segnalata alle competenti autorità.

### **Art. 3 - SICUREZZA**

L'impresa dovrà effettuare tutte le lavorazioni previste (ivi inclusi gli interventi imprevisti di ripristino che si rendessero eventualmente necessari per garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni ed il funzionamento della intera struttura), nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza del lavoro.

I lavori andranno realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza per tutelare l'incolumità, oltre che delle sue maestranze, anche di tutto il personale comunale, degli eventuali studenti e dei terzi, predisponendo a sua cura e spese tutte le attrezzature atte alla salvaguardia di cose e persone oltre alla guardiania con proprio personale per impedire l'accesso nelle zone operative. Nessun compenso speciale verrà inoltre riconosciuto per gli oneri particolari e rilevanti da sostenersi per ottemperare a quanto sopra prescritto secondo le indicazioni esecutive della D.L., ed i regolamenti di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore è tenuto a depositare, per la sottoscrizione del contratto, il proprio **piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento**, di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, comprensivo anche dei contenuti del piano operativo di sicurezza, tenuto conto anche dell'analisi dei rischi interferenziali riportata nel DUVRI, consegnato da parte della stazione appaltante; l'Impresa appaltatrice, si impegna altresì a rispettare l'obbligo della tenuta, nell'ambito del cantiere, del libro matricola e del registro presenze in cantiere, vidimato dall'INAIL.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08, l'Impresa appaltatrice dovrà dimostrare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con le modalità di cui all'allegato XVII al predetto decreto.

In particolare dovrà:

- elencare attrezzature e macchine possedute, con indicazione del titolo comprovante la relativa conformità alle norme di sicurezza (libretti, omologazioni, marchiatura CE, ecc.);
- inoltrare copia del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, o suo estratto accettato dall'Amministrazione;
- indicare l'avvenuta partecipazione a corsi di formazione in materia, sia dei ruoli tecnici che del personale operativo;
- indicare il programma degli investimenti attuati e previsti per la sicurezza;
- indicare la dotazione di D.P.I.;
- indicare numero e tipologie degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni;
- indicare il nominativo del personale tecnico specializzato preposto allo svolgimento del contratto, nonché organigramma interno per la gestione della sicurezza.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della ditta appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi (DUVRI), valido per tutte le sedi potenzialmente interessate dai lavori (comprendenti asili nido, scuole materne, elementari, medie ed Istituti superiori).

L'Amministrazione Comunale non mette a disposizione locali od attrezzature per il pronto soccorso. Sono invece disponibili, salvo diversa indicazione, i servizi igienici presenti sul posto.

Non sono altresì fornite dall'Amministrazione attrezzature occorrenti per il lavoro dell'appaltatore.

Nel caso di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, il piano di sicurezza sostitutivo dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei lavori; in tale caso il piano potrà essere redatto in forma provvisoria limitatamente ai soli lavori previsti con la consegna; il piano definitivo dovrà essere consegnato prima della stipula del contratto.

#### **Art. 4 - PREZZI**

Per tutti gli oneri ed obblighi generali e particolari verrà corrisposto all'Impresa il determinato compenso, che sarà contabilizzato "a misura", mediante i documenti contabili previsti dal Regolamento, da liquidarsi con "Stati di avanzamento lavori".

Il compenso verrà determinato sulla base dei prezzi unitari riportati nell'allegato Elenco dei prezzi unitari e secondo il costo orario della manodopera, dei materiali e dei noli, aggiornati, in essi riportato / in vigore nella Provincia di Forlì-Cesena per l'anno 2020. Ai prezzi unitari sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, ad esclusione della quota di incidenza, pari al 2%, degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza esclusa dal ribasso, che verrà contabilizzata separatamente e sarà riconosciuta per intero.

Qualora per le lavorazioni da realizzare non fossero presenti nell'Elenco prezzi allegato voci pertinenti ed applicabili, il compenso potrà essere determinato secondo i prezzi riportati sui seguenti Prezziari ufficiali di riferimento, validi in subordine come sotto riportati:

- 1) prezzario della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, edizione 2019;
- 2) prezzario DEI prezzi informativi edilizia sezione impianti elettrici giugno 2020;
- 3) prezzario OO.PP. della Regione Emilia-Romagna, edizione 2021;
- 4) prezzario del Comune di Milano, edizione 2021, e in particolare la parte relativa agli interventi di piccola manutenzione.

L'allegato Elenco dei prezzi unitari potrà servire anche per la valutazione di eventuali lavori in variante o suppletivi, ordinati in corso d'opera.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti né nell'Elenco prezzi allegato né nei suddetti Prezziari di riferimento, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso offerto in sede di trattativa. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, mediante sottoscrizione di apposito verbale di concordamento, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.M. n. 49/2018, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per le prestazioni dirette di mano d'opera su liste settimanali, verranno applicate le tariffe come da Prezziari di riferimento sopra indicati; tali tariffe, che si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei

necessari attrezzi, saranno maggiorate del 26,5% a riconoscimento delle spese generali (15%) e dell'utile d'impresa (10%); il ribasso derivante dalla trattativa in sede di affidamento verrà applicato alla sola percentuale di maggiorazione;

Per i noli i prezzi verranno desunti da Prezziari di riferimento sopra indicati, relativamente ai soli prezzi elementari, nel caso in cui qualche prezzo non risulti presente, anziché procedere alla contabilizzazione del nuovo prezzo, si potrà fare riferimento ai bollettini della Commissione Regionale Provveditorato OOPP, o, in mancanza, ai bollettini della CCIAA di Forlì; tali prezzi saranno soggetti al ribasso derivante dalla trattativa in sede di affidamento

Per i materiali, il materiale elettrico occorrente sarà fornito dalla stazione appaltante secondo le seguenti modalità:

- fornitura in cantiere da parte dell'appaltatore e successivo reintegro delle scorte di magazzino dell'appaltatore da parte della stazione appaltante;
- acquisto da parte dell'appaltatore presso l'attuale fornitore di riferimento del Comune di Forlì ai prezzi già contrattualizzati fra il Comune ed il fornitore; quest'ultimo emetterà quindi d.d.t. o fattura accompagnatoria già intestate al Comune, che provvederà alla successiva liquidazione nei confronti del magazzino in maniera del tutto trasparente per l'appaltatore;

I prezzi di appalto sono remunerativi di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente Disciplinare a perfetta regola d'arte quali:

- smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti rimossi o residui delle lavorazioni;
- campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;
- eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale depositato/installato nell'edificio;
- eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento;
- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della procedura, per eseguire a regola d'arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione oggetto dell'appalto.

Tutti i lavori vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori.

Inoltre i lavori eseguiti e i materiali utilizzati dovranno rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" di cui al successivo Paragrafo 14.

Si precisa infine che non saranno riconosciuti né rimborsi chilometrici, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

#### **Art. 5 - VARIAZIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI**

L'importo complessivo dei lavori in appalto è presunto; qualora le quantità dei lavori subiscano maggiorazioni o diminuzioni nei limiti di legge l'importo complessivo risulterà adeguato, però i prezzi unitari di contratto si intendono fissi ed invariabili e non dovranno subire modificazioni per tutta la durata del contratto, anche qualora per l'esecuzione di tali lavori si rendesse necessaria una proroga al termine contrattuale.

#### **Art. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è stimato in **€ 39.000,00**, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 780,00 non soggetti a ribasso** (quota di incidenza pari al 2%) al netto degli oneri fiscali (IVA).

#### **Art. 7 - PAGAMENTI**

E' dovuta, **per ogni singolo contratto di Appalto Specifico**, la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione** pari al 20 per cento dell'importo contrattuale del singolo appalto specifico. L'anticipazione è erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento ed è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficiario decade

dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La fidejussione deve essere conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 19/01/2019, n. 31. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

I lavori previsti saranno liquidati sulla base di stati di avanzamento dei lavori **ogni tre mesi** dalla data della consegna generale qualunque sia l'importo raggiunto, ovvero **all'esaurimento di ogni singolo contratto di Appalto specifico**.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, ossia entro giorni 30 dall'adozione di ogni stato di avanzamento e dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante emette il certificato di pagamento:

- a) relativamente agli acconti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 7 giorni dall'adozione degli stessi;
- b) relativamente alla rata di saldo, all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro 7 giorni dallo stesso, a sua volta emesso entro il termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E' obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato, oltre a Comune di Forlì, il Servizio competente per l'esecuzione del contratto, riportato nell' intestazione del presente Disciplinare; il Codice Univoco Ufficio è **80QS0A (addetto alla fatturazione elettronica Maria Rita Bucci)**; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto.

Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'adozione dello stato di avanzamento e dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Committente prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

## **Art. 8 - RESPONSABILITA'**

L'Affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In particolare, è obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che

penale, ricadrà, pertanto, sull'Impresa, con pieno sollievo tanto del Committente quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà, per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'Appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità. L'Affidatario si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla polizza assicurativa, prevista dall'art. 103, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Committente è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'Affidatario.

L'impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, deve intendersi che ha dichiarato espressamente che, nello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non le spetterà quindi, in relazione a questi, nessun altro compenso anche qualora il prezzo di appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni, nei limiti stabiliti nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere costantemente presente in cantiere un rappresentante dell'Impresa, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione Lavori.

Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza in cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

#### **Art. 9 - DURATA DEI LAVORI**

La durata del presente Accordo quadro si protrae per anni 2 decorrente dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo presunto, se anteriore alla suddetta scadenza di anni 2.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare i singoli Appalti Specifici. In particolare, è necessario che, entro il termine di durata, sia perfezionato il contratto relativo all'Appalto Specifico, anche se la relativa esecuzione si protrae oltre la scadenza del predetto termine.

L'Appalto Specifico perfezionato entro il termine di durata è regolato dall'Accordo Quadro, anche nella fase di esecuzione e sino ad esaurimento di ogni rapporto giuridico, che ne derivi.

L'efficacia del primo Appalto Specifico si protrae per anni 1 decorrenti dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo del primo Appalto Specifico, se anteriore alla suddetta scadenza di anni 1.

#### **Art. 10 - PENALI PER I RITARDI E RISOLUZIONE**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una **penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, ferme restando le penali previste all'art. 2;** sono fatti salvi gli eventuali maggiori danni dipendenti dal ritardo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, che la stazione appaltante effettuerà secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI INIZIO LAVORI**

I lavori sono consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto o con apposito verbale. Se i lavori sono consegnati prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, il verbale di consegna d'urgenza conservato dal Responsabile del procedimento, pur non allegato, si intende integralmente qui riportato.

#### **Art. 12 - PERSONALE DELLA DITTA**

La ditta appaltatrice espletterà l'incarico assegnato con proprio personale specializzato, regolarmente assunto e tutelato come previsto dal vigente C.C.N.L.; la ditta appaltatrice è responsabile, sotto tutti gli aspetti, dall'operato del proprio personale e di tutto ciò che possa occorrere a tale personale nell'espletamento del proprio lavoro.

In particolare, come precisato dall'art. 105 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito, dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra e consentire alla Stazione Committente di prevenire il verificarsi di irregolarità e di effettuare un fattivo controllo in merito, l'Affidatario è obbligato ai seguenti adempimenti e disposizioni, accettandone egli ogni conseguenza ed onere: prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Affidatario dovrà presentare copia della documentazione di **avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali** - Assicurativi ed Infortunistici inclusa la Cassa Edile di competenza.

L'Affidatario dovrà **comunicare i nominativi** delle persone che intende proporre alle lavorazioni richieste, all'inizio dell'appalto e ogni qualvolta vi siano variazioni nell'elenco già inviato; dovrà trasmettere all'Amministrazione alla consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, a norma dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

L'Affidatario ha l'obbligo di formare i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche).

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà curare **l'esposizione giornaliera** sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, del **cartello** con elenco aggiornato delle maestranze che operano in cantiere (proprie e dei subappaltatori). Inoltre l'impresa ha l'obbligo di tenere il **Libro unico del lavoro** nei modi stabiliti dal D.M. 9/7/2008 (G.U. 18/8/2008, n. 192).

Dopo la stipula del contratto, ai fini del pagamento degli **stati di avanzamento dei lavori**, la Stazione Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ogni 120 giorni, per accertare la regolarità contributiva dell'appaltatore presso gli Enti preposti.

Nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva dell'appaltatore si procederà con la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza dal C.P. corrente, fino a quando, non sarà stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva; resta salvo, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate con il DURC, da parte del Comune di Forlì direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, a richiesta dei medesimi enti e con le modalità di pagamento specificate nella richiesta.

#### **Art. 13 - CATEGORIA PREVALENTE - REQUISITI DELL'ESECUTORE - LIMITI ALLA CESSIONE ED AL SUBAPPALTO**

In considerazione della natura delle opere, si definiscono le categorie di opere come segue (con riferimento al Titolo III della Parte II del D.P.R. n. 207/10 e relativo Allegato A ed al D.L. n. 47/2014): precisando che le prestazioni e lavorazioni di cui si compongono sono tutte subappaltabili nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto:

- **Categoria Prevalente: OS30 “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”, per l’importo complessivo di € 39.000,00 (classifica I).**

E' richiesta l'abilitazione obbligatoria ai sensi del D.M. n. 37/2008 lett. a).

**Nel caso in cui l'intervento venga effettuato da un singolo operatore, questi dovrà possedere almeno la qualifica di operaio specializzato con abilitazione PES PAV;**

Se l'appaltatore in sede di trattativa non ha dichiarato di avvalersi del subappalto oppure non ha indicato i lavori da subappaltare, è vietato il subappalto. Qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di trattativa, i lavori da subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A tal fine, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Per le modalità di pagamento trovano applicazione le previsioni normative e contrattuali previste per il rapporto di appalto.

#### **Art. 14 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Per l'esecuzione dell'appalto è previsto il rispetto dei “**Criteri Ambientali Minimi**” (CAM) di cui al Decreto dell'11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), al fine di dare adempimento al “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP) adottato in accordo con le direttive dell'Unione Europea.

Il suddetto Decreto approva l'aggiornamento dell'allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2015, e contiene i “Criteri Ambientali Minimi” e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.

L'individuazione dei CAM ha come finalità la **riduzione degli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici**, considerati in un'ottica di ciclo di vita.

In rapporto alla tipologia ed entità delle opere previste, alla loro localizzazione e comunque alla necessità di integrazione con le parti esistenti, **vengono adottati i Criteri Ambientali Minimi per quanto possibile**, limitatamente ai seguenti aspetti della conduzione dei cantieri e dell'esecuzione dei lavori.

- L'appaltatore dovrà applicare corrette **misure di gestione ambientale** durante l'esecuzione del contratto, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle indicazioni di seguito precisate.
- L'appaltatore dovrà rispettare i **principi di responsabilità sociale** rispettando, nei propri contratti di lavoro, gli standard sociali minimi e garantendo il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro minime stabilite dalle Convenzioni internazionali; dovrà favorire attivamente l'applicazione della legislazione vigente riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).

- L'appaltatore, dovrà adoperarsi allo scopo di **ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali** e di **aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti**, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto. A tal fine è richiesto all'Appaltatore di **adoperarsi a porre in atto adeguate procedure di disassemblaggio, smaltimento e recupero dei materiali provenienti da demolizioni** (precisando che si tratta comunque di piccole demolizioni connesse alle opere di manutenzione ordinaria sopra descritte), tese ad avviare al recupero una quota dei materiali estratti non pericolosi (generati durante l'attività di demolizione/rimozione, esclusi gli scavi) pari ad almeno il 70% (si vedano le Specifiche tecniche per la conduzione del cantiere, sotto riportate in dettaglio).
- Inoltre l'Appaltatore dovrà **adoperarsi al rispetto dei seguenti criteri di scelta dei componenti edilizi e delle seguenti procedure di esecuzione dei lavori**. L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata da parte della Direzione dei Lavori, al fine di condividere le azioni e verificare l'applicazione dei suddetti criteri.

#### **CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI**

- **Disassemblabilità** - Almeno il 50% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoposto a "demolizione selettiva" ed essere riciclabile o riutilizzabile.
- **Materia recuperata o riciclata** - Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.
- **Rifiuti da imballaggi** - I rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni già previste dal sistema di raccolta urbano.
- **Sostanze dannose per l'ozono** - Non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d'ozono quali p.es cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idrocloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon.
- **Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)** - Per gli impianti di climatizzazione, non è consentito l'utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO<sub>2</sub> e basato su un periodo di 100 anni, maggiore di 150, quali ad esempio l'esatfluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>)<sub>25</sub>. L'obiettivo può essere raggiunto anche tramite l'uso di fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniacca, idrocarburi (propano, isobutano, propilene, etano) e biossido di carbonio.

#### **CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI**

- **Componenti metallici** - riciclati come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:  
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.  
Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
- **Componenti in materie plastiche** - Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
  - 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
  - 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

#### **SPECIFICHE TECNICHE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE**

- **Prestazioni ambientali** - Le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni. Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono:
  - essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

- **Personale di cantiere** - Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
  - sistema di gestione ambientale,
  - gestione delle polveri,
  - gestione delle acque e scarichi,
  - gestione dei rifiuti.
- **Oli lubrificanti** - L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

### **MARCHIO DI QUALITA' ECOLOGICA**

- L'Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio europeo di qualità ecologica, nato nel 1992. I prodotti e i servizi a marchio Ecolabel devono rispettare dei criteri predefiniti che ne garantiscono l'eccellenza ambientale e qualitativa, elaborati tenendo conto di aspetti:
  - prestazionali (efficienza, durata, etc);
  - di composizione (materiali usati e contenuto di determinate sostanze);
  - di processo produttivo (efficienza ambientale del processo,impiego di determinate sostanze);
  - di fine di vita del prodotto (recuperabilità, riciclabilità e disassemblaggio).
 In Italia l'organo competente per il rilascio del marchio è il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, mentre la verifica del rispetto dei requisiti è affidata all'ISPRA.  
 Per individuare prodotti a marchio Ecolabel, visitare i seguenti siti:
  - <http://ec.europa.eu/ecat>
  - <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati>

- L'attività di cantiere sarà oggetto di **verifica programmata da parte della Direzione dei Lavori**, al fine di condividere le azioni e verificare l'applicazione dei suddetti criteri.  
 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dei Criteri Ambientali Minimi, in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti o di mancato rispetto dei criteri sociali, come sopra indicati, sulla base di violazioni o carenze documentali / procedurali riscontrate dalla Direzione Lavori, si applicherà in contabilità all'importo lavori una **penale progressiva**, determinata in relazione alla gravità delle carenze, fra un minimo di € 200,00 e un massimo € 1.000,00.  
 Nel caso di reiterate violazioni, la Stazione Appaltante valuterà la **risoluzione del contratto** in danno all'Appaltatore, ferme restando l'applicazione della penale.

### **Art. 15 GARANZIE - ASSICURAZIONE**

#### **Garanzia definitiva**

La garanzia, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 da presentarsi per il perfezionamento del contratto specifico, è stabilita nella misura del 10% dell'importo di offerta, fatto salvo il caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, in cui la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicataria. In alternativa, la garanzia può assumere la forma di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

Fatte salve le eventuali rivalse economiche del Comune, la cauzione è restituita all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

### **Assicurazione**

La ditta aggiudicataria è tenuta, a produrre, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa**, con efficacia estesa sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori: RCT, massimale € 500.000,00, con limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00.

### **Art. 16 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

La Stazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, ferme restando le fattispecie di risoluzione del contratto previste dall'art. 2 del presente Disciplinare e da intendersi quali clausole risolutive espresse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la Stazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- α) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- β) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, tra cui: insufficienza nella disponibilità di manodopera (n° e qualificazione delle maestranze), indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria al buon andamento dei lavori, ecc.;
- χ) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- δ) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- ε) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- φ) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; o violazione di norme sostanziali nel subappalto;
- γ) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- η) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ι) mancata presentazione, in tempo utile, della polizza assicurativa di cui all'art. 15, del presente Disciplinare;
- φ) omesso o ritardato pagamento di premi od altra evenienza imputabile all'Appaltatore, cui consegua l'anticipata cessazione di efficacia della polizza di cui all'art. 15, del presente Disciplinare, rispetto al termine ivi previsto;
- κ) mancata presentazione in tempo utile del programma operativo di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. n. 49/2018, o presentazione di un programma privo di coerenza, di specificità e di affidabilità rispetto alle caratteristiche dell'appalto affidato, e mancata adesione alla richiesta di adeguamento di tale documento, effettuata dal Responsabile del procedimento;
- λ) fattispecie previste dall'art. 7 del "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici", perfezionato in data 23 giugno 2011, dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena, che qui si intendono integralmente richiamate.

La stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe sulla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'Impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvigionati, secondo quanto

appresso specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori. Causa di risoluzione del contratto potrà essere uno scostamento significativo del programma esecutivo dei lavori programmati, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto.

Qualora si verifichi tale circostanza, il D.L. richiederà all'Affidatario di presentare entro 7 gg. un programma aggiornato, articolato per scadenze giornaliere, sulla base del quale valutare il presunto irrimediabile ritardo; qualora, con il programma presentato l'Affidatario dimostri la possibilità di un recupero del ritardo, il D.L. si riserverà di valutare, a cadenza giornaliera, l'attuazione del recupero dichiarato dall'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 di procedere alla sostituzione dell'originario Affidatario, nei casi previsti dalla norma medesima.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Committente, nel seguente modo:

- 1) ponendo a base di affidamento del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;
- 2) ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente:
  - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Affidatario inadempiente;
  - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della trattativa per i lavori oggetto del presente Disciplinare eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;

Il compimento, nell'esecuzione del presente appalto, di grave negligenza, di inadempienza accertata, di atti in malafede, può comportare causa di esclusione da successive gare bandite da questo Comune, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Art. 17 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Forlì, luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 decreto Min. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, e successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che ogni pretesa dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili.

L'Appaltatore, in particolare, riconosce:

- 1) che sarà motivo di improcedibilità nell'esame delle riserve e relative richieste di maggiori compensi, la non tempestiva iscrizione delle stesse, nei modi e forme e definizione dell'importo economico, nei documenti contabili, come previsto dalle norme sopra citate; qualora i motivi di riserva dovessero derivare da sospensione dei lavori ordinata dalla D.L., essi dovranno essere esplicitati all'atto dalla firma del verbale stesso;
- 2) non saranno, nel merito, accolte, in nessun caso, riserve e richieste che si riferiscano a circostanze e insorgenze che il progetto o il disciplinare abbiano previsto (seppure in linea generale) attribuendone ogni onere ed alea all'Appaltatore; in particolare non saranno accolte riserve relative a:
  - α) la consegna frazionata dei lavori, purché data nei modi previsti dal disciplinare tecnico;
  - β) l'imposizione, per ragioni di pubblica utilità o di mantenimento delle attività insediate di programmi dei lavori e di accorgimenti particolari per l'organizzazione del cantiere, solo che la citazione dei suddetti vincoli sia rintracciabile nei documenti progettuali e/o negli atti deliberativi di approvazione del progetto;

- χ) la particolare onerosità delle misure di prevenzione e di igiene e sicurezza del cantiere, eventualmente derivanti dalla compresenza di attività o da utilizzi in atto;
- δ) la particolare onerosità che dovesse insorgere per il rispetto delle norme ambientali altrove precisate, e in particolare lo smaltimento dei rifiuti e la manipolazione di materiali amiantiferi e simili.

#### **Art. 18 - RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto o regolamentato nel presente Disciplinare tecnico, si applicano il D.Lgs. n. 50/2016, il D.M. n. 49/2018, le vigenti disposizioni del Regolamento Generale approvate con DPR 5/10/2010, n. 207 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016, il Codice Civile, in particolare gli artt. 1655 e segg. e tutte le altre disposizioni in materia attualmente vigenti.